

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 4810

Sezione

IV

Soggetto Imputato

- ☐ Datore_Lavoro_Pubblico ☒ Datore_lavoro_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile_Lavori
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore
☐ Altro

Esito

☐ Assoluzione☒ Condanna ☒ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☐ Pena non specificata☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi non menzione e sospensione condizionale della pena.

Quantum anni uno e mesi sei di reclusione

☒ 1* Grado

Tribunale di L'Aquila in data 03.05.2021 condanna alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

☒ 2* Grado

Corte Appello di L'Aquila in data 23.02.2024 in riforma del primo grado di giudizio condanna a ad anni uno e mesi sei di reclusione

☐ precedente cassazione☐ Precedente appello

Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni☒ Morte

Soggetto leso

☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore☐ Ulteriori soggetti lesi ☐ Altro ☐ Salute Sicurezza

Fattispecie

Impegnato ad effettuare lavori sulla copertura di un capannone, mentre era intento a completare la posa in opera di primer in una piccola porzione di copertura, nel transitare su un canale di scolo posto tra le fine dei lucernai, perdeva l'equilibrio e cadeva contro un lucernaio il quale, essendo in plexiglass, si sfondava determinando la caduta del lavoratore che, stante l'assenza di misure di protezione sia collettiva che individuale, precipitava da un'altezza di 7.50 metri circa e si schiantava violentemente sul pavimento in cemento posto all'interno del capannone, riportando lesioni personali di una gravità tale ("politrauma da precipitazione") da determinarne repentinamente il decesso.

Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

Principio di diritto

Correttamente sono stati esclusi profili di abnormità nella condotta del lavoratore che si era recato sulla copertura del capannone al fine di eseguire le specifiche lavorazioni che, nel totale disinteresse della A.A., gli erano state assegnate, in assenza di alcun presidio idoneo ad impedire cadute dall'alto. Devono escludersi quindi evenienze esorbitanti rispetto alla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Sotto tale profilo, la pronuncia impugnata risulta coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per cui in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n.7012 del 23/11/2022, Rv. 284237-01).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto_del_ricorso☐ Ricorso_inammissibile

annullamento

☐ senza rinvio☐ con rinvio☐ con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 6 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2025.

Note

la A.A., benché datrice di lavoro, si era completamente disinteressata dello svolgimento dell'attività, permettendo al padre, in assenza di delega formale, di esercitare le funzioni direttive e omettendo di adempiere ai propri doveri di controllo e di vigilanza al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, con conseguente sua responsabilità in ordine al non corretto svolgimento delle lavorazioni e alla mancata adozione di misure di prevenzione.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.